

TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Controversie Lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda ai sensi
dell'art. 669 bis e 700 c.p.c.
e con istanza per la determinazione delle modalità della
notificazione ex art. 151 c.p.c.

della sig.ra **VINCENZA NAPOLI**, nata a Castelvetro (TP), il 11 Agosto 1977, ed ivi residente in Via Enrico Toti n. 53, C.F. NPLVCN77M51C286Z, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ciaravino (C.F. CRV GNN 71R05D423B; PEC: giovanni.ciaravino@avvocatitrapani.legalmail.it; fax: 0923593609) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trapani, via Garibaldi, n. 80, giusta procura da intendersi apposta in calce al presente atto. All'uopo l'avv. Giovanni Ciaravino chiede di ricevere ogni comunicazione di legge inerente il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata ed al telefax sopra indicati.

RICORRENTE

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA**, (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, (C.F.: 80018500829), in persona del Dirigente *pro-tempore*, **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI**, (C.F.:



80003400811), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** (C.F.: 80152500106), in persona del Dirigente *pro-tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA - UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE DI SAVONA** (C.F.: 80012240091), in persona del Dirigente *pro-tempore*, tutti *ope legis* rappresentati e difesi dalla, e domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova, Viale Brigate Partigiane, 2,

RESISTENTI

e nei confronti

di tutti i docenti idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82/2012, che siano stati immessi in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, commi 95 e segg., L. 107 del 2015, e che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, nelle fasi B e D del prefato contratto, nei confronti di tutti docenti, senza distinzione di provenienza (Gae o Concorso), immessi in ruolo nell'a.s. 2014/15, che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, del menzionato CCNI Scuola sulla Mobilità, in deroga al vincolo triennale, contemporaneamente alla ricorrente,

POTENZIALI CONTROINTERESSATI

Premessa



A) Al fine di correttamente intendere le doglianze con il presente ricorso avanzate, appare opportuno tracciare, in via preliminare e per quanto qui di interesse, il quadro normativo inerente il piano straordinario di assunzioni disciplinato dalla L. 107 del 2015 (c.d. legge sulla <<Buona scuola>>) e quello sulla mobilità scolastica relativo all'anno scolastico 2016/17.

A.1. La citata legge n. 107/2015, ha previsto, a partire dall'art. 1, comma 96, l'avvio di un piano straordinario d'assunzione da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, ed articolato in tre fasi denominate a), b) e c).

In particolare, ai sensi del menzionato comma, i destinatari di tale piano d'assunzione sono stati individuati nei: a) docenti **inseriti nelle graduatorie di merito del concorso** bandito con Decreto direttoriale M.I.U.R. n. 82 del 24.1.2012; b) **docenti inseriti nelle GAE**, con il punteggio ed i titoli posseduti con l'ultimo aggiornamento e valevoli per il triennio 2014/2017.

Come è agevole constatare, punto su cui si tornerà *infra*, la lettera a) della norma in questione consente di partecipare alle immissioni in ruolo straordinarie anche a coloro che, avendo partecipato al concorso del 2012, ma non essendone risultati vincitori, sono considerati semplicemente idonei (cc.dd idonei non vincitori).

Ciò emerge non solo dal dato letterale della norme ("docenti inseriti nelle graduatorie di merito", senza alcuna distinzione tra



vincitori del concorso e semplici idonei), ma anche dal fatto che, in concreto, nella stragrande maggioranza dei casi, i vincitori dei posti messi a concorso nel 2012 sono stati tutti già immessi in ruolo prima della legge 107 del 2015, e nelle predette graduatorie rimangono solo, appunto, gli idonei non vincitori.

A.2. Il successivo comma 108 dell'art. 1, della legge 107/2015, invece, ha dettato talune norme in materia di mobilità territoriale, da attuarsi per l'anno scolastico successivo all'assunzione, quindi per l'a.s. 2016/17.

Il citato comma, nel primo capoverso, ha introdotto un piano straordinario di mobilità in favore del **personale assunto entro l'a.s. 2014/2015**, su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016), **prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione** di cui all'art. 399, comma 3, del D.Lgs. 217/1994.

Nel secondo capoverso, invece, viene disposto che i docenti assunti ex art. 1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), **e cioè i docenti inseriti nelle Gae**, potranno partecipare – dopo i docenti di cui al primo capoverso, e cioè quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 – alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali.



Come si vede, il comma 108 in esame, **non cita in alcun modo i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16, in quanto inseriti nella graduatoria di cui al Decreto M.I.U.R. n. 82/2012.**

Ovviamente, come sempre, le concrete attuazioni di detta norma vengono demandate al C.C.N.I. sulla mobilità territoriale.

Orbene, per l'a.s. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale è stata regolata dal C.C.N.I. siglato in data 8 aprile 2016.

In particolare, nella fattispecie *de qua* assume rilievo quanto previsto dall'art. 6 del predetto C.C.N.I. sulla mobilità.

Detta norma, invero, introduce quattro fasi nelle operazioni di mobilità: la A), la B), la C) e la D) (da non confondersi, ovviamente, con le fasi di immissione in ruolo previste dalla L. 107 del 2015, che erano state denominate quasi nello stesso modo: 0 (zero), A, B e C).

La fase **A)** è riservata: **1.** agli assunti entro il 2014/2015, i docenti in soprannumero e/o in esubero, ai quali è consentito presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti della provincia su tutti i posti vacanti e disponibili oltre che su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario d'assunzione, provenienti da GAE; **2.** agli assunti nell'a.s. 15/16 da fase zero e fase A del piano assunzionale 15/16 che potranno poi proporre anche istanza per partecipare alla fase D.

Alla fase **B)**, invece, possono partecipare: **1.** gli assunti entro l'anno 2014/2015, i quali potranno presentare domanda di



trasferimento anche per provincie diverse da quella di titolarità su tutti i posti vacanti di ciascun ambito, compresi quelli assegnati nel piano straordinario nelle fasi B e C ai docenti provenienti da GAE e, ciò, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia d'assunzione; **2.** gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, da fasi B e C, del piano d'assunzione 2015/2016, **provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012**, e che potranno indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra gli ambiti delle provincie.

Come si vede, nel citato contratto le fasi A e B sono divise in due sottofasi, A1 e A2 e B1 e B2, cui partecipano distinte tipologie di docenti tra le quali gli assunti nell'anno scolastico 2015/16 provenienti da concorso del 2012 (graduatorie di Merito).

Giova sul punto precisare, elemento rilevante per quanto si argomenterà *infra*, che detti docenti non sono i vincitori del concorso, ma solo coloro che sono stati dichiarati idonei (d'ora in poi solo idonei o idonei non vincitori).

Tale partecipazione, è implicita nella fase A2 in quanto nella categoria degli assunti nell'a.s. 2015/16 vi sono anche, come ovvio, i provenienti da concorso, ed esplicita nella fase B2.

Giova sin da adesso evidenziare, dunque, che se si confrontano le due disposizioni, quella di legge e quella contrattuale, **quest'ultima introduce una categoria di docenti che partecipa ai trasferimenti**



né prevista, e nemmeno abbozzata nell'art. 1, comma 108, legge n. 107/2015 (né, in verità in altre sue parti).

Infine, il contratto prevede la fase C) destinata agli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, nelle fasi B e C, provenienti da GAE, che non è rilevante per il caso che ne occupa non essendovi stata praticamente movimentazione da tale fase nella scuola primaria, e la fase D).

Per quest'ultima, il contratto prevede che vi partecipino “Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, **in deroga al vincolo triennale**, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito **dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.**”.

A.3. Così descritte le fasi, giova sin d'ora sottolineare un ulteriore punto del richiamato art.1, comma 108, su cui *infra* si tornerà per rilevarne la incostituzionalità.

Invero, per quanto qui interessa, il prefato articolo consente di partecipare alla mobilità straordinaria, nella fase cosiddetta B1, tutti i docenti che siano stati immessi in ruolo entro il 2014/15.

La predetta norma prevede una esplicita deroga al vincolo triennale posto dall'art. 399, d.l. 297/94, che impone agli immessi in ruolo di non poter richiedere il trasferimento prima di un triennio appunto.



Tale deroga vale, in sostanza, solo per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2014/15, in quanto solo loro nell'a.s. 2016/2017 erano ancora soggetti al predetto vincolo triennale, mentre tutti gli altri docenti immessi entro l'a.s. 2013/14, al momento del trasferimento per l'anno 2016/17, avevano scontato il vincolo.

Si anticipa già che il legislatore non consentendo ai docenti che avevano scontato il vincolo di trasferirsi prima dei docenti che ancora vi erano soggetti (*rectius*: vi sarebbero stati soggetti senza la deroga) ha palesemente violato l'art. 3 della Costituzione (da altro punto di vista, tale violazione sussiste nel momento in cui docenti che hanno scontato il vincolo e docenti in astratto ancora sottoposti ad esso, partecipano ai trasferimenti nel medesimo momento in concorrenza gli uni con gli altri).

Questo, dunque, il quadro normativo-contrattuale relativo alla mobilità.

B) Sempre in via preliminare, al fine di intendere meglio le infrascritte censure, appare opportuno esaminare anche il D.M. n. 82/2012, con il quale è stato bandito il concorso a posti e cattedre anche per la scuola primaria.

L'art. 1 del bando – *lex specialis* della procedura – prevedeva che erano “...*indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2°*



grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015...”.

Il successivo art. 15 del bando di concorso prevedeva invece che: *“La commissione giudicatrice provvede alla compilazione di una graduatoria di merito in cui sono inclusi i candidati che hanno superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio finale espresso in centesimi...”*

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente approva la predetta graduatoria e con proprio decreto individua i vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone massima pubblicità.

La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione... il titolo di abilitazione all’insegnamento...”.

Come si vede, il predetto bando indicava un concorso nel quale la graduatoria di merito veniva redatta al solo fine di individuare i vincitori del concorso e, pertanto, il personale docente da immettere in ruolo limitatamente ai posti disponibili indicati all’art. 1 dell’avviso.

Giova sin d’ora sottolineare che il citato bando, in nessuna sua parte, prevede che gli idonei non vincitori – una volta esaurito il contingente dei posti messi a concorso – avrebbero avuto diritto ad accedere ai ruoli di docente in ragione della posizione occupata nella graduatoria redatta da ciascun Ufficio Scolastico Regionale.



In buona sostanza, in ragione di quanto disposto dalla *lex specialis* della procedura - il D.M. 82/2012 - non si introduceva in alcun modo un ulteriore nuovo canale per l'accesso ai ruoli di docente parallelo alla GAE, accesso che, pertanto, rimaneva limitato ai soli vincitori del concorso medesimo.

Ciò premesso, sia in tema di piano straordinario di assunzioni, sia in tema di mobilità, sia, infine, in tema di concorso di merito 2012, si viene alla narrativa del caso che ne occupa.

FATTO

1. L'odierna ricorrente, docente di scuola primaria immessa in ruolo nell'a.s. 2013/2014, titolare presso la scuola primaria "Dott. G. Sordo" di Pietra Ligure (Istituto comprensivo Pietra Ligure), ha presentato regolare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17 (**doc. n. 1**), a seguito della quale il Ministero le ha assegnato il punteggio di 64, di cui 6 per il ricongiungimento familiare (**doc. n. 2**).

2. Come detto, l'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015, introduce, per l'anno scolastico 2016/2017, una mobilità straordinaria del personale docente.

Nella norma, come evidenziato in premessa, venivano tratteggiati alcuni principi generali, rinviando per il resto – come sempre – al C.C.N.I. sulla mobilità.



In applicazione, solo ipotetica come vedremo, del prefato comma 108, il predetto contratto, all'art. 6, prevede che la mobilità del personale docente si articoli in quattro fasi.

Orbene, stante le disposizioni descritte in premessa, l'odierna ricorrente ha partecipato alla fase cosiddetta B1) dei trasferimenti, ossia alla prima movimentazione della seconda fase (B) prevista nell'art. 6 del CCNI citato, dunque dopo i docenti della fase A), e, **almeno in teoria**, prima dei docenti delle successive fasi B2 e D (la C non rileva non essendo stato trasferito alcun docente di tale fase).

Tuttavia, la sig.ra Napoli, a causa della presenza, come vedremo, - sia nella legge 107/15, che nel CCNI Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016 - di norme incostituzionali e, comunque, nulle e illegittime, e, infine, di una serie di palesi violazioni della normativa contrattuale, non ha ottenuto il trasferimento negli ambiti della provincia di Trapani, né in alcun altro ambito regionale della Sicilia, ma è rimasta nella scuola di titolarità sopra indicata.

Pertanto, la sig.ra Napoli, in data 4 agosto 2016, presentava reclamo avverso l'esito della procedura di mobilità, ma questo non otteneva l'esito sperato. (**doc. n. 4**).

Successivamente, la ricorrente presentava domanda di Assegnazione provvisoria interprovinciale, che, purtroppo, alla fine di ottobre, veniva definitivamente non accolta facendola addivenire alla



decisione di incoare il presente giudizio con la necessaria istanza cautelare (**doc. n. 5**).

Ciò detto, il sistema introdotto dal mentovato C.C.N.I. è illegittimo sotto diversi profili, così come illegittime costituzionalmente sono alcune delle disposizioni di cui alla legge n. 107/2015, e per i seguenti motivi.

DIRITTO

I – ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DELL'ART. 1, COMMA 96, L. 107/2015 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 3 COST..

I.1. Si è già detto, in premessa, che l'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, ha consentito di partecipare al piano straordinario di assunzioni anche ai docenti inseriti nella graduatoria di cui al D.M. 82/2012, che avevano superato le prove concorsuali ma non si erano posizionati in posizione utile per l'assunzione.

In buona sostanza, detti docenti non erano qualificabili come vincitori del concorso ma solo, avendo superato le prove, come idonei (i già richiamati idonei non vincitori).

Orbene, tale partecipazione al piano straordinario di assunzioni va ritenuta costituzionalmente illegittima (*rectius*: la norma che consente tale partecipazione è costituzionalmente illegittima).

Invero, come già evidenziato, la *lex specialis* della procedura concorsuale, ossia il D.M. 82/2012, non prevedeva che gli idonei non



vincitori avessero accesso ad un nuovo canale per le immissioni in ruolo.

Una volta assunti tutti i vincitori, la graduatoria secondo quanto previsto appunto dalla *lex specialis*, perdeva ogni efficacia e la procedura doveva ritenersi conclusa, senza possibilità per i non vincitori di divenire destinatari di una proposta di contratto a tempo indeterminato.

L'avere consentito, con la legge n. 107/2015, la partecipazione al piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, anche agli idonei non vincitori del concorso, **viola palesemente i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione.**

Difatti, così facendo, è stato violato quanto previsto dalla *lex specialis* della procedura concorsuale, estrinsecazione del potere di autonormazione della P.A., che – come noto – dev'essere rispettato, oltre che dai concorrenti, anche dall'amministrazione.

Opinare diversamente significherebbe consentire all'amministrazione, una volta fissate le regole di un procedimento nell'esercizio del suo potere di autonormazione, di non rispettarle, cosa, evidentemente, non accettabile sia sotto un profilo giuridico, foss'anche solo per un problema di certezza del diritto, sia sotto un profilo meramente pratico e di buon senso.



In buona sostanza, non può consentirsi all'amministrazione di fare e disfare le regole a proprio piacimento.

Ciò costituisce un comportamento certamente contrario al buon andamento dell'attività amministrativa (un tale comportamento, infatti, non è, ad esempio, né efficiente, né efficace, solo per citare due dei più importanti principi che sono estrinsecazione del richiamato principio costituzionale), nonché alla sua imparzialità (imparzialità che è garantita solo quando le regole del gioco non vengano cambiate *in itinere* o *ex post*).

Peraltro, la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento - a seguito della sostanziale modifica delle regole della procedura concorsuale di cui al D.M. 82 del 2012 - risulta ancora più evidente laddove si ponga attenzione alla circostanza che l'odierna ricorrente, qualora avesse saputo che la mera idoneità avrebbe rappresentato un nuovo canale d'accesso al ruolo, avrebbe ben potuto decidere di partecipare alla selezione.

Invece, in quanto già inserita in graduatoria provinciale ad esaurimento, la ricorrente non ha partecipato al concorso, perché era oramai prossima all'assunzione in ruolo (ed a ciò si aggiunga che la stessa era già abilitata, quindi, sotto il profilo del conseguimento dell'abilitazione, la partecipazione al concorso era inutile).

I.2. Peraltro, l'art. 97, ed i principi di cui esso è esponente, non è la sola norma costituzionale violata.



Invero, ove si ricordi, come già evidenziato, che molti docenti inseriti in Gae non hanno partecipato al concorso del 2012, in quanto, da un lato, posti in buona posizione per l'immissione tramite Gae, e, dall'altro, perché gli idonei non sarebbero stati immessi in ruolo, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, derivante dalla scelta del legislatore di immettere in ruolo anche gli idonei non vincitori, appare evidente.

Non v'è dubbio, infatti, che consentire a detti idonei di essere immessi in ruolo, dopo che tale eventualità non era stata prevista dalla *lex specialis* del concorso determina una disparità di trattamento e un vantaggio indebito di fronte ad altri soggetti che, sulla scorta delle precedenti previsioni normative, avevano fatto la scelta di non partecipare al concorso.

Di contro, non può certo sostenersi che la scelta del legislatore sia giustificata dal fatto che la L. 107 del 2015 ha come fine quello dell'assorbimento del precariato, in quanto gli idonei non vincitori del concorso del 2012, non sono precari (**ché non hanno alcuna possibilità di contratti con la scuola per il solo fatto di essere idonei non vincitori**, salvo per il tramite di un loro inserimento nelle graduatorie di Istituto cui hanno diritto, però, indipendentemente dalla qualifica di idonei: l'inserimento in dette graduatorie, in sostanza, nulla ha a che fare con l'essere idonei nel concorso), mentre i veri precari sono i docenti immessi in Gae.



In conclusione, l'aver esteso la possibilità di essere immessi in ruolo anche agli idonei costituisce una evidente violazione dei precetti costituzionali richiamati, e, pertanto, è palese che **l'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, è viziato da incostituzionalità nella parte in cui consente l'assunzione degli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82/2012 (o, se si vuole, nella parte in cui non esclude gli stessi dalla procedura straordinaria di assunzione), i quali, pertanto, vanno estromessi dal piano di straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/16.**

Per quanto qui di interesse, la sollevata incostituzionalità e la conseguente estromissione degli idonei non vincitori dal piano assunzionale comporta due conseguenze di non poco momento.

In primo luogo, renderebbe illegittime e prive di efficacia le norme del C.C.N.I. Scuola sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, relative al personale assunto per effetto dell'idoneità conseguita nel mentovato concorso, e quindi illegittimi e privi di efficacia i loro trasferimenti, liberando così i posti per la mobilità in favore della ricorrente.

In secondo luogo, come ovvio, il trasferimento di cui è stata oggetto l'odierna ricorrente è altrettanto illegittimo ed inefficace, e, pertanto, deve essere annullato o disapplicato, condannando conseguentemente l'amministrazione alla concessione del richiesto trasferimento da parte della stessa secondo l'ordina di priorità indicato nella domanda.



**II. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL
DELL'ART. 1, COMMA 108, L. 107/2015 - VIOLAZIONE
DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' E NULLITA' DEL
CCNI – SCUOLA SULLA MOBILITA' DELL'8 APRILE 2016 -
DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART.
3 COST..**

II.1. Al fine di intendere meglio il presente motivo appare opportuno riportare le due norme che rilevano nel caso che ne occupa.

In primo luogo, l'art. 399, comma 3, D.L.vo 297 del 1994 (T.U. Scuola), che così dispone: *“I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento... in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”*.

In secondo luogo. l'art. 1, comma 108, primo e secondo capoverso, L. 107/2015, così testualmente dispone: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via*



provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).”.

Per quanto qui di interesse, in applicazione a quanto previsto dalla legge 107 del 2015, l’art. 6, 1 comma, Fase B) del CCNI – Scuola sulla Mobilità dell’8 aprile 2016, prevede che **“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”.**

Dalle norme testé riportate si ricava che: 1) i docenti immessi in ruolo devono attendere tre anni per chiedere il trasferimento (o qualunque altra movimentazione territoriale); 2) ai docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2014/15, che ancora per l’anno scolastico 2016/17 avrebbero avuto il vincolo triennale di inamovibilità stabilito dall’art. 399, comma 3, D.L.vo 297/94 (che potremmo chiamare “vincolati”), viene consentito di chiedere il trasferimento prima della



scadenza di suddetto vincolo; 3) detti ultimi docenti possono richiedere il trasferimento nella stessa fase, e cioè nello stesso momento, dei docenti che invece avevano già superato il vincolo (che chiameremo “svincolati”).

Purtroppo, il legislatore non ha tenuto conto che consentire la contemporanea partecipazione ai trasferimenti delle due richiamate tipologie di docenti (<<svincolati>> e <<vincolati>>) determina una palese disparità di trattamento nei confronti dei primi, e, pertanto, una sicura violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Da un lato, infatti, vi sono i docenti che per chiedere il trasferimento hanno dovuto superare per intero il periodo triennale di vincolo (peraltro in alcuni momenti la norma prevedeva addirittura un vincolo quinquennale), e, dall’altro, vi sono docenti che possono chiedere il trasferimento pur avendo ancora un anno di vincolo.

Ora, non si vede perché, né da un punto di vista giuridico né di fatto, i secondi possano partecipare alla mobilità nello stesso momento, nella stessa fase (o sottofase), dei primi.

Inoltre, tale disparità di trattamento, che già di per sé, non essendo giustificata da alcuna ragione di diritto o di fatto, comporta una palese illegittimità costituzionale, ha importanti conseguenze pratiche che ne sottolineano il carattere non perequativo.

Infatti, la prefata, ingiustificata, disparità di trattamento comporta che in caso di precedenza riconosciuta dal CCNI sulla



mobilità - così come in caso di semplice maggior punteggio - i docenti che ancora avrebbero soggiaciuto al vincolo in quanto immessi in ruolo nell'a.s. 2014/15, e che, quindi, di regola, non avrebbero potuto chiedere il trasferimento prima dell'a.s. 2017/2018, passerebbero innanzi a coloro che hanno già scontato il vincolo ma che hanno un punteggio inferiore o nessuna precedenza.

Ora, come si è ripetutamente detto, i docenti immessi in ruolo fino all'a.s. 2013/14 hanno comunque dovuto aspettare la scadenza del vincolo per chiedere il trasferimento e non si vede perché, dunque, debbano partecipare ai trasferimenti in concorrenza di docenti che hanno usufruito della deroga e correre l'ingiustificato rischio di vedersi sopravanzare da questi ultimi.

In buona sostanza, per quanto riguarda i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15, la norma avrebbe dovuto prevedere che ai trasferimenti partecipassero **prima** i docenti cui il vincolo era scaduto, e, **poi**, sui posti residui, i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2014/15 in deroga al vincolo triennale.

Da quanto precede, appare evidente che l'art. 1, comma 108, L. 107/2015, è **viziato da illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che i docenti che abbiano già “scontato” il vincolo triennale di cui all'art. 399, D.L. 297/94, partecipino ai trasferimenti prima dei docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2014/15 che vi parteciperanno solo se residuano posti** (ed ovviamente anche



prima dei docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/16, qualunque provenienza essi abbiano: solo che la norma di questi ultimi non parla, e vedremo *infra* con che conseguenze, ma ne parla, invece, il CCNI sulla Mobilità).

Conseguentemente, il CCNI – Scuola sulla mobilità dell'8 aprile 2016, è invalido, nullo, illegittimo e/o inefficace nella parte in cui prevede che i docenti “svincolati” e quelli “vincolati” immessi in ruolo nell'a.s. 2014/15, partecipino tutti ai trasferimenti nella medesima fase (B1), e, come ulteriore conseguenza, i trasferimenti di docenti “vincolati” immessi in ruolo nell'a.s. 2014/15, sono invalidi, nulli, illegittimi e/o inefficaci, ove e qualora vi fossero docenti “svincolati”, come la ricorrente, che per la presenza dei “vincolati” non hanno conseguito il trasferimento medesimo.

II.2. Quanto sin qui argomentato riguarda i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2014/15 che, come ribadito più volte, al momento dei trasferimenti per l'a.s. 2016/17 erano ancora soggetti a vincolo; *quid* rispetto ai docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/16, anch'essi, come ovvio, sottoposti al predetto vincolo?

Sul punto, in via preliminare giova ricordare che **i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/16**, ai sensi dell'art. 6, CCNI sulla Mobilità dell'8 aprile 2016, **partecipano alla sottofase B2** (gli idonei non vincitori del concorso che sono stati immessi in ruolo in fase B o C della L. 107/15), alla **fase C** (immessi in ruolo da Gae), e alla **fase**



D (idonei non vincitori di concorso immessi in ruolo nelle Fasi 0, A, B e C, della L. 107/15, che possono essere trasferiti solo su posti residui).

Sempre in via preliminare, appare opportuno fare una ulteriore precisazione.

Al superiore punto I, si è messo in dubbio il diritto a partecipare al piano assunzionale straordinario degli idonei non vincitori del concorso 2012, e, come conseguenza di ciò, anche la partecipazione alla mobilità; ebbene, all'infrascritto punto III si rileverà ancora una volta, ma per altra via, la illegittimità della intera partecipazione ai trasferimenti di tale categoria di docenti e la nullità ed illegittimità delle norme contrattuali che la prevedono.

Ovviamente, una tale argomentazione precederebbe in senso logico quanto si dirà qui in merito al momento in cui detti idonei dovrebbero partecipare ai trasferimenti (se non possono partecipare il problema del momento della loro partecipazione neanche si pone ovviamente), tuttavia, considerato che le argomentazioni sono le stesse sviluppate per i "vincolati" immessi in ruolo nell'a.s. 2014/15, si è preferito trattare qui la questione, ammettendo come presupposto, ma solo per mero amore di ragionamento, che la partecipazione alla mobilità degli idonei non vincitori sia legittima e che dunque le norme contrattuali che la prevedono siano valide e legittime (almeno sotto il profilo della loro partecipazione).



Tutto ciò premesso, come già anticipato, quanto argomentato al superiore punto II.1. va applicato anche ai docenti di fase B2 e D, e cioè gli immessi in ruolo da concorso nell'a.s. 2015/16 (cioè gli idonei non vincitori), e quindi **essi non possono che partecipare alla mobilità se non dopo i docenti che abbiano già scontato il vincolo triennale** disposto dall'art. 399, d.l.vo 297/94.

In altre parole, essi non possono partecipare alla mobilità se non dopo gli immessi in ruolo entro l'a.s. 2013/14 che hanno scontato il vincolo triennale.

Anzi, nel caso in esame le argomentazioni sopra svolte acquistano ancor più rilievo tenendo conto della circostanza che essi siano stato immessi in ruolo appunto nell'a.s. 2015/16.

Ora, se un docente è stato immesso in ruolo nell'a.s. 2015/16, ai sensi del richiamato art. 399, d.l.vo 297/94, dovrebbe rimanere nella provincia di titolarità fino all'anno scolastico 2017/18.

Dunque, per costoro il vincolo viene meno addirittura con un anticipo di due anni, mentre, come più volte evidenziato, la ricorrente ha dovuto scontarlo tutto.

A questo punto, poiché non vi è alcun elemento di diritto o di fatto che consenta ciò, non può non ritenersi preclaro come il permettere ai docenti B2 e D di partecipare alla mobilità **senza che prima siano stati trasferiti tutti i docenti che hanno dovuto scontare il più volte citato vincolo**, è palesemente in violazione del



principio di uguaglianza posto all'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello formale.

In buona sostanza, nel caso che ne occupa, la deroga al vincolo comporta un maggiore, se possibile, disparità di trattamento.

Pertanto, la parte di CCNI – Scuola sulla mobilità dell'8 aprile 2016 che consente il trasferimento dei docenti B2 e D (cc.dd. “vincolati”) in deroga al vincolo triennale anche quando vi sono ancora domande di mobilità non accolte di docenti B1 che abbiano già scontato detto vincolo (cc.dd. “svincolati”), deve intendersi invalida, nulla, illegittima e/o inefficace per violazione dell'art. 3 della Costituzione, e di conseguenza vanno ritenuti invalidi, nulli, illegittimi e/o inefficaci i provvedimenti di trasferimento dei docenti B2 e D in tutti gli ambiti in cui gli stessi siano stati disposti quando ancora vi erano domande non accolte di docenti B1 immessi in ruolo entro l'a.s. 2013/14.

Peraltro, anche ove non si ritenesse la illegittimità diretta del CCNI, si rileva come i trasferimenti quali provvedimenti amministrativi incidenti sul rapporto sarebbero comunque da considerarsi invalidi, nulli, illegittimi e^{7°} comunque inefficaci poiché viziati da eccesso di potere per disparità di trattamento derivante dalla violazione dell'art. 3 della Costituzione, ed il CCNI andrebbe disapplicato nella parte in cui prevedesse la partecipazione contemporanea ai trasferimenti degli svincolati e dei vincolati.



III. - ILLEGITTIMITÀ E NULLITÀ DEL CCNI SCUOLA SULLA MOBILITÀ DELL'8 APRILE 2016 - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 108, L. 107 DEL 2015 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Anche nell'ipotesi in cui non venissero considerate fondate le sopra formulate censure è d'uopo rilevare come la disciplina pattizia esaminata – in ogni caso – è illegittima per svariati motivi di cui uno è già stato esaminato al superiore punto **II.2.** (cui ovviamente si rimanda).

III.1. Ciò premesso, si è già detto come l'art. 1, comma 108, L. 107/2015, preveda la mobilità straordinaria solo per gli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 e per gli assunti da Gae nelle fasi B e C del piano straordinario, e non anche per gli assunti da graduatorie di merito in qualunque fase essi siano stati assunti (0, A, B o C).

A tal fine appare opportuno richiamare testualmente la norma suddetta: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e*



successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) (docenti assunti per l'a.s. 2015/16 provenienti da Gae, n.d.a.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.”.

Dunque la norma prevede che partecipino alla mobilità: **1) docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15; 2) docenti provenienti da Gae immessi in ruolo nell'a.s. 2015/16.**

Tuttavia, contrariamente a quanto disposto dalla norma testé riportata, l'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, prevede che a detta mobilità partecipino anche gli immessi in ruolo per l'a.s. 2015/16, nelle fasi 0, A, B e C del piano straordinario di assunzioni e provenienti dal concorso del 2012.

Più specificamente, l'art. 6, comma 1, citato fa partecipare detti docenti idonei alla Fase A, n. 2, alla Fase B, n. 2, ed alla Fase D).

Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non possano essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto



dal comma 196 dell'art. 1 della medesima legge, il quale espressamente prevede che: *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

In conclusione sul punto, poiché il contratto prevede che ai trasferimenti partecipi una categoria di docenti non indicata dalla legge, la previsione pattizia è in aperto contrasto e violazione con quanto previsto dall'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015.

Appare appena il caso di sottolineare che se gli idonei non possono partecipare, come non possono, a tale fase i posti agli stessi eventualmente assegnati divengono vacanti e vanno riassegnati a chi ne ha diritto e cioè all'odierna ricorrente, docente immessa in ruolo entro l'a.s. 2014/2015.

Pertanto, il citato **art. 6 del CCNI Mobilità deve ritenersi palesemente illegittimo in parte qua per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa**, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti gli assunti da concorso che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati all'odierna ricorrente (con precedente annullamento o disapplicazione dei trasferimenti agli stessi assegnati), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza gli assunti per



l'a.s. 2015/2016 che provengano da concorso (cioè, in altre parole, gli idonei non vincitori).

III.2. Peraltro, deve rilevarsi come le superiori disposizioni pattizie, oltre ad essere in contrasto con norme di legge, sono irragionevoli, illogiche ed introducono una evidente disparità di trattamento tra gli assunti entro l'a.s. 2014/15, ed i docenti assunti nell'a.s. 2015/16.

Difatti, non si comprendono le ragioni per cui un docente di ruolo assunto entro l'a.s. 2014/15 debba essere trattato non si dice diversamente, ma addirittura peggio di un docente assunto dopo, al quale, invece, si dà la precedenza in alcune fasi dei trasferimenti (a maggior ragione quando i docenti assunti dopo, come si è visto, non sono neanche contemplati dalla previsione legislativa).

IV – VIOLAZIONE DELL'ART. 6, CCNI – SCUOLA SULLA MOBILITÀ DELL'8 APRILE 2016 – ERRONEITÀ DELL'ALGORITMO UTILIZZATO DAL MINISTERO.

IV.1. Infine, anche ove non si ritenesse fondata alcuna delle censure di cui ai punti I, II, e III, e, di conseguenza, alcuna delle norme di legge o contrattuali venisse ritenuta illegittima, il mancato trasferimento della ricorrente è illegittimo in quanto effettuato in palese violazione di quanto previsto dall'art. 6 del CCNI sulla mobilità.



Il menzionato contratto, come si è visto più volte, divide i trasferimenti in varie fasi e sottofasi (“Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi... **Fase B. 1.** Gli assunti entro il ‘14/15... **2.** gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale ‘15/16...”, e, per quanto qui di interesse, **Fase D** relativa a *“Gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso”*: art. 6, comma 1, CCNI Mobilità).

Dunque, per quanto interessa la fattispecie in esame, il contratto prevede una fase B divisa in due sottofasi, la B1 e la B2, ed una fase D.

Orbene, detta divisione comporta che le operazioni di trasferimento previste per i docenti indicati in una fase o in una sottofase possano avvenire solo nel caso in cui dalla fase o sottofase precedente siano residuati posti e quindi non vi siano più domande di trasferimento presentate dai docenti della fase precedente.

In buona sostanza, un docente di una fase (o sottofase) può essere trasferito solo se, effettuati i trasferimenti della fase (o sottofase) precedente, siano rimasti posti disponibili.

Ed infatti, quando in sede di contratto si è voluto riservare un contingente di posti a particolari docenti e particolari operazioni di mobilità, come nel caso di coloro che hanno chiesto il passaggio



professionale, si è avuto cura di definire e quantificare un contingente di posti da accantonare (tant'è che a tal fine si è contingentato il 25% dei posti disponibili per la mobilità successiva alla fase A: art. 8, comma 5, CCNI Scuola sulla Mobilità dell'8 aprile 2016).

Stando così le cose, appare evidente che, in applicazione del CCNI, i vari Ambiti Territoriali avrebbero dovuto **prima** procedere ai trasferimenti dei docenti **B1**, e solo dopo aver esaurito le domande dei docenti di questa fase, e vi fossero stati posti disponibili, avrebbero potuto provvedere al trasferimento dei docenti immessi in ruolo da concorso nell'a.s. 2015/16 (sottofase B2), e, a maggior ragione, di quelli di fase D (che, peraltro, vengono anche dopo i docenti della Fase C).

Peraltro, per quanto riguarda i docenti trasferiti in Fase D, la norma contrattuale esplicitamente prevede che i trasferimenti avvengano nel **“limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”**.

Tuttavia, così non è stato.

Invero, già per il solo fatto che l'odierna ricorrente, docente immessa in ruolo entro l'a.s. 14/15 (che partecipa alla sottofase B1), non abbia ottenuto il trasferimento e che in tutti gli ambiti in cui la medesima ha presentato domanda, invece, siano stati trasferiti docenti idonei non vincitori di concorso (docenti partecipanti alla sottofase B2), e, addirittura docenti di fase D (**cf.** i Bollettini prodotti tutti con



il **numero 3**), dimostra che questi ultimi siano stati trasferiti anche quando vi erano ancora docenti di fase B1, come la ricorrente appunto, che non avevano ottenuto il trasferimento: **e ciò in palese violazione del dettato del contratto collettivo integrativo preso in esame.**

Pertanto, vanno dichiarati nulli e/o illegittimi tutti i trasferimenti riguardanti gli immessi nell'a.s. 2015/16 da concorso, sia avvenuti in fase B2 che in fase D, in tutti quegli ambiti territoriali nei quali la ricorrente abbia presentato domanda di mobilità, considerato che da quanto precede appare pacifico che il trasferimento disposto per i predetti docenti sarebbe spettato a quest'ultima.

Opinare diversamente significherebbe non solo violare la *ratio* e lo scopo della L. 107/2015, ma anche il formale dettato contrattuale.

IV.2. Peraltro, per prevenire pretestuose argomentazioni, in merito alla questione dell'eventuale contingente di posti da riservarsi ai docenti B2, giova rilevare quanto segue.

In primo luogo, non vi è alcuna disposizione contrattuale o amministrativa che individui e, soprattutto, quantifichi detto eventuale contingente di posti riservati agli immessi in ruolo '15/16 provenienti da concorso.

Di conseguenza senza una norma che stabilisca quanto debba essere detto contingente (cioè, che percentuale di posti disponibili debba ricoprire), una eventuale mera previsione di un contingente non



ha alcun valore, perché certo la sua quantificazione non può essere lasciata alla sola amministrazione, soprattutto se la previsione del contingente fosse pattizia.

In secondo luogo, anche quando detta disposizione vi fosse, essa, ove si trattasse di disposizione contrattuale, sarebbe illegittima e/o nulla in quanto in contrasto con le finalità e le norme sopra richiamate della L. 107 del 2015, ove si trattasse di disposizione provvedimentale, sarebbe illegittima e/o nulla per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, ove si trattasse di disposizione legislativa, essa sarebbe illegittima costituzionalmente per violazione dell'art. 3 della Costituzione, determinandosi una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti B1 e i docenti B2 e D (disparità ancor più ingiustificata se detta norma quantificasse il contingente in una percentuale dei posti disponibili superiore a quella dei docenti B1).

Pertanto, ove vi fosse una previsione normativa o contrattuale che prevedesse un contingente ma non lo quantificasse, la mancata quantificazione porterebbe ad una impossibilità dell'applicazione della norma medesima, in quanto, come già detto più sopra, la sua quantificazione non può certo essere lasciata alla decisione univoca dell'amministrazione.

Sul punto si sono già evidenziate le illegittimità sia della norma di legge che di quella contrattuale (ognuna per il suo livello) che



consentono la partecipazione degli idonei non vincitori del concorso prima alle immissioni e poi alla mobilità straordinaria, ma anche tralasciando questo aspetto non v'è dubbio che nulla giustifica che, come accaduto ad esempio nell'Ambito Territoriale di Trapani, su un certo numero di posti i tre quarti siano stati destinati agli immessi in ruolo da concorso nell'a.s. 2015/16.

Ciò premesso, si ammetta, pertanto, per mero amore di ragionamento, che dei posti disponibili una parte debba essere riservata ai docenti B2, orbene, detta riserva non può superare determinate percentuali, altrimenti vi sarebbe una palese violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, ed un trattamento di favore ingiustificato per i docenti di fase B2 (si ricordi che sono idonei non vincitori ed in più, rispetto alla ricorrente, assunti dopo).

A tutto concedere, dunque, anche ove si ritenesse esistente un contingente per tali docenti, considerando quanto detto sopra in merito alle finalità della legge 107/2015 e poiché nel contratto esso non è comunque quantificato, questo non potrebbe mai essere superiore a quello previsto per il passaggio di ruolo, e cioè il 25% dei posti disponibili (per i docenti di Fase D, ovviamente, non vi è proprio il problema visto che essi possono ottenere il trasferimento solo se residuano posti dalle fasi precedenti).



Ove, poi, non si ritenesse da applicarsi detta soglia, certamente i trasferimenti contingentati che spettano ai docenti B2, non potranno essere più del 50% dei posti disponibili (50% calcolato sul totale meno i posti di mobilità professionale), in quanto non vi è alcuna ragione giuridica che possa determinare una percentuale maggiore ed ove essa fosse stabilita la violazione dell'art. 3 Cost. sarebbe ben più che lapalissiana.

Da tutto quanto precede discende che, anche ammettendo per mero amore di ragionamento che i docenti B2 abbiano un contingente di posti loro riservato, in tutti gli ambiti in cui i trasferimenti di detti docenti siano superiori al richiamato limite del 25% (o, in subordine, del 50%), i trasferimenti che eccedono detta percentuale siano da considerarsi invalidi, nulli illegittimi e/o inefficaci, o in quanto disposti in violazione del Contratto Integrativo dell'8 aprile 2016, o in quanto autonomamente viziati da eccesso di potere per disparità di trattamento derivante dalla violazione dell'art. 3 Cost., e, pertanto, disapplicato ove e per quanto occorra il CCNI, va annullato il trasferimento della ricorrente assegnandola all'ambito territoriale di Trapani, o secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità.

Anche in questo caso, opinare diversamente significherebbe non solo violare la *ratio* e lo scopo della L. 107/2015, ma anche il formale dettato contrattuale.



IV.3. Infine, vi sono due ultimi profili di sicura illegittimità delle operazioni poste in essere e dei trasferimenti effettuati dal Ministero, e che sono anche indipendenti da quelli sopra esaminati, ed essi consistono: 1) nell'aver comunque consentito che al posto della ricorrente fossero trasferiti docenti con punteggio inferiore rispetto ad essa; 2) nell'aver comunque consentito che al posto della ricorrente fossero trasferiti, addirittura, docenti di fase D.

IV.3.1. Per quanto riguarda il primo profilo di illegittimità, in via preliminare va evidenziato che le *infra* argomentate censure hanno senso solo se si ritiene, da un lato, che i docenti B1 e B2 partecipino contemporaneamente ai trasferimenti (quindi non prima gli uni, e poi, se vi sono posti disponibili, gli altri), e, dall'altro, che non vi sia alcun contingente per i docenti B2.

Dunque, si ritenga per mero amore di ragionamento che i docenti B1 e B2 partecipino insieme ai trasferimenti e che non vi sia alcun contingente riservato ai docenti B2 (che comunque oltre il 50% dei posti disponibili non può andare).

Orbene, esaminando, a mero titolo di esempio, il bollettino dei trasferimenti dell'Ambito Territoriale di Trapani si vedrà facilmente come docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, e non di poco!, abbiano ottenuto il trasferimento al posto della stessa (la ricorrente infatti ha un punteggio di 64 e si vede sopravanzare da docenti che hanno punteggio di 26, 21, 18, 16 e così via: **cfr. docc. n. 2 e 3**).



Ora, appare indubitabile che **nel momento in cui due docenti partecipino alla medesima fase dei trasferimenti il docente con punteggio inferiore non possa ottenere il trasferimento in luogo del docente con punteggio superiore.**

Ciò evidenzia la non correttezza ed illegittimità delle operazioni effettuate e dei trasferimenti disposti sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, probabilmente dovuta alla non correttezza ed illegittimità dell'algoritmo utilizzato dal Ministero, di cui si chiede, ove e per quanto occorra, la disapplicazione, e che ha consentito i trasferimenti di docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Dunque, i trasferimenti di docenti B2 che avessero punteggio inferiore alla ricorrente vanno ritenuti invalidi, nulli, illegittimi e/o comunque inefficaci, e, pertanto, disposto il trasferimento della ricorrente, così come richiesto dalla stessa nella domanda di mobilità.

IV.3.2. Medesimo discorso va fatto per quanto riguarda i docenti di fase D che abbiano ottenuto il trasferimento quando ancora vi sono docenti di una fase precedente, come la ricorrente, non ancora trasferiti.

Invero, nel caso che ne occupa, come emerge dai bollettini dei trasferimenti dei vari ambiti territoriali siciliani (cfr. **doc. n. 3**), che sono tutti quelli richiesti dalla ricorrente, vi sono dei docenti di Fase D



che sono stati trasferiti pur in presenza della domanda della ricorrente medesima (docente di Fase B1).

Come si è più sopra detto,, il CCNI sulla mobilità è strutturato in modo tale che si può procedere ai trasferimenti di una fase solo se non vi sono più richiedenti della fase precedente da soddisfare.

Già la sola circostanza che vi fosse la domanda della ricorrente, anche questo si è già detto, avrebbe dovuto impedire di far luogo nei medesimi ambiti da lei richiesti, a trasferimenti di docenti di fasi successive.

Nella fattispecie, peraltro, la illegittimità del trasferimento dei docenti di fase D è resa ancor più palese dalla espressa normativa contrattuale che dispone che **detti trasferimenti abbiano luogo solo in caso residuo di posti dalle fasi precedenti, e se ancora vi sono docenti di fase B1 che attendono il trasferimento, certamente il posto su cui si muovono i docenti D non può essere considerato residuo.**

In buona sostanza, non possono certo ritenersi legittimi i trasferimenti di docenti di fase D avvenuti negli ambiti richiesti dalla ricorrente.

Anche per questo lato, dunque, si evidenzia la non correttezza ed illegittimità delle operazioni effettuate e dei trasferimenti disposti dal Ministero sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento e, soprattutto, della violazione del contratto collettivo



integrativo sulla mobilità dell'8 aprile 2016, nella parte in cui dispone che il trasferimento dei docenti di fase D avvenga solo su posti residui e, in ogni caso, dopo i docenti di cui alla fase B1, illegittimità anche questa probabilmente dovuta alla non correttezza ed illegittimità dell'algoritmo utilizzato dal Ministero, di cui si chiede, ove e per quanto occorra, la disapplicazione.

IV.4. Ovviamente, e questo riguarda tutte le argomentazioni e censure riportate al punto IV, giova evidenziare che se le operazioni hanno avuto questo risultato come conseguenza di un algoritmo errato adottato dal Ministero in quanto non rispettoso delle norme di legge e pattizie che sovrintendono la mobilità per l'a.s. 2016/17, ebbene, poiché detto algoritmo è, in sostanza, la causa di tutte le illegittimità rilevate, allora lo stesso deve essere annullato o disapplicato, e va disposto il trasferimento della ricorrente per come nella sua domanda richiesto, annullando o disapplicando tutti i provvedimenti ed i trasferimenti che sulla base di esso sono stati adottati dalla P.A.

Istanza cautelare

Del *fumus* si è già detto; in merito al *periculum in mora* esso sussiste in maniera pacifica considerando che la ricorrente ha un nucleo familiare composto dal marito e da due figli minorenni (di 6 e 4 anni), come risulta dalla dichiarazione personale allegata alla domanda di mobilità (**doc. n. 6**).



Orbene, già il solo allontanamento dal nucleo familiare e dalle normali e quotidiane relazioni sociali, secondo l'ultima più avvertita giurisprudenza, costituisce danno grave ed irreparabile, tenendo conto anche dei dettami costituzionali dell'art. 30 e 37 Cost..

Prova delle conseguenze del suddetto allontanamento, è data anche dalla recente richiesta, da parte della ricorrente, di un periodo di aspettativa ai sensi degli artt. 69 e 70 del D.p.R. 3/57 (di giorni 26) al fine di poter assistere i propri bambini, su cui, fuori da ogni dubbio, ricadono maggiormente le conseguenze dell'allontanamento della madre dal proprio nucleo familiare. (**doc. n. 8**)

Peraltro, il pregiudizio derivante da detta lontananza è aggravato ancor di più dalla circostanza che la sig.ra Napoli soffre di alcune patologie che non le consentono una regolare vita quotidiana e che possono portare ad avere la necessità di un aiuto immediato (**doc. n. 7**).

Più precisamente, la ricorrente risulta essere affetta da neurogena cronicizzata nei territori muscolari e da scoliosi dorso-lombare.

In conclusione, appare indubitabile che le circostanze sopra descritte fanno sì che l'allontanamento dal proprio nucleo familiare nonché dalle proprie relazioni sociali, già di per sé – come detto – rilevante, nelle more di una decisione nel merito del giudizio per la quale si potrebbe attendere un tempo estremamente lungo data la



complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne sono oggetto, costituisca un evidente *periculum in mora*.

Pertanto, non vi è dubbio che ricorrano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Per i suesposti motivi, la sig.ra Napoli, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'on. Tribunale di Savona, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, nonché quella per la discussione della causa nel merito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accolga le seguenti conclusioni:

1) in via cautelare, accerti e dichiarare la sussistenza del *fumus* e del *periculum in mora*, e, per l'effetto, disapplicando, ove e per quanto occorra, i provvedimenti impugnati, disponga il trasferimento della ricorrente nell'ambito <<0028>> della Provincia di Trapani, laddove è ubicato il comune di residenza della ricorrente medesima, ovvero ed in subordine, nell'altro ambito della provincia di Trapani, ossia l'ambito <<0027>>, come tale, più vicino al comune di residenza della stessa, o, in ulteriore subordine, in uno degli altri ambiti indicati nella domanda di mobilità e secondo il relativo ordine di preferenza ivi espresso, e condannando l'amministrazione a provvedere in tal senso;



2) nel merito, per tutte le argomentazioni e motivazioni espresse in ricorso, anche singolarmente considerate, ritenga e dichiari invalido, nullo, illegittimo e/o comunque inefficace il mancato trasferimento della ricorrente, ove e per quanto occorra disapplicando gli atti dell'amministrazione - financo quelli eventualmente inerenti ai trasferimenti di altri docenti -, e, per l'effetto, condanni l'amministrazione a provvedere al trasferimento della ricorrente negli ambiti da essa richiesti e secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;

più specificamente, sempre nel merito:

3) ritenga e dichiari che gli idonei non vincitori del concorso bandito con D.M. 82/2012, non potevano partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, in quanto il bando – *lex specialis* della procedura concorsuale – non prevedeva la possibilità d'assumere gli idonei; eventualmente, si chiede di rimettere la questione innanzi alla Corte Costituzionale, onde accertare l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 96, della legge 107/2015, per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 della Costituzione e del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, nella parte in cui è stato consentito di partecipare al piano straordinario di assunzioni ai soggetti dichiarati idonei non vincitori nella procedura selettiva di cui al D.M. 82/2012;



4) conseguentemente, ed in ogni caso, ovvero sia per la denunciata incostituzionalità dell'art. 1, comma 96, L. 107/2015 (punto I del presente atto), ovvero ancora per la rilevata violazione dell'art 1, commi 108 e 196 della legge n. 107/2015 ed eccesso di potere (punto III), ritenga e dichiari la invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia delle norme del CCNI sulla mobilità, per l'anno scolastico 2016/2017, dell'8 aprile 2016, nella parte in cui prevedono che ai movimenti di mobilità partecipi il personale assunto per effetto dell'idoneità conseguita nel concorso bandito con D.M. n. 82/2012;

5) ritenga e dichiari che gli immessi in ruolo nell'a.s. 2014/15 e 2015/16, possono partecipare ai trasferimenti solo dopo i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2013/14 che hanno scontato il vincolo triennale (punto II); eventualmente, si chiede di rimettere la questione innanzi alla Corte Costituzionale, onde accertare l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 108, della legge 107/2015, per violazione dei principi uguaglianza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, in deroga al vincolo triennale previsto dall'art. 399, d.l.vo 297 del 1994, ai docenti sopra indicati è stato consentito di partecipare nella stessa fase della ricorrente immessa in ruolo entro l'a.s. 2013/14;

6) conseguentemente alla domanda 5, ovvero per la denunciata incostituzionalità dell'art 1, comma 108, della legge n. 107/2015, ritenga e dichiari la invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia delle



norme del CCNI sulla mobilità dell'8 aprile 2016, nella parte in cui prevedono che i docenti immessi in ruolo da concorso negli aa.ss. 2014/15 e 2015/16, partecipino ai trasferimenti nella stessa fase e nello stesso momento dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2013/14, come la ricorrente, e non in una fase successiva sui posti eventualmente residuati;

7) ritenga e dichiari la invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'art 6, fase <>, del CCNI sulla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui non prevede una precedenza sulla mobilità degli immessi in ruolo entro l'a.s. 2013/14;

8) ritenga e dichiari, altresì, la invalidità, nullità, illegittimità e/o l'inefficacia delle disposizioni relative alla fase <<D>>, nella parte in cui si consente agli assunti da graduatorie di merito (D.M. 82/2012) di partecipare ai movimenti interprovinciali, nonostante l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, abbia introdotto la mobilità straordinaria solo per gli assunti nelle fasi <> e <<C>> (fasi di cui alla legge n. 107/2015) da <<graduatorie ad esaurimento>>;

9) ritenga e dichiari, altresì, la invalidità, nullità, illegittimità e/o l'inefficacia dei trasferimenti dei docenti di fase B2 che sono stati disposti in presenza di domande di docenti di fase B1, in violazione della divisione dei trasferimenti in fasi e sottofasi prevista dall'art. 6, CCNI – sulla Mobilità dell'8 aprile 2016 (punto IV), condannando l'amministrazione ad annullare i predetti trasferimenti e ad assegnare



le sedi richieste dalla ricorrente medesima secondo l'ordine di priorità indicato nella domanda della stessa;

10) ritenga e dichiari, altresì, la invalidità, nullità, illegittimità e/o l'inefficacia del CCNI – sulla Mobilità, nella parte in cui non prevede che debbano essere comunque trasferiti i docenti con maggior punteggio, e dei conseguenti trasferimenti dei docenti di fase B2 che sono stati disposti in presenza di domande di docenti di fase B1 aventi maggior punteggio (punto IV);

11) peraltro, la superiore illegittimità dei trasferimenti dei docenti B2 aventi minor punteggio dei docenti B1, potrà essere dichiarata anche indipendentemente dalla dichiarazione inerente il CCNI dell'8 aprile 2016, in quanto detti trasferimenti sono viziati da eccesso di potere per disparità di trattamento (punto IV);

12) ritenga e dichiari, altresì, la invalidità, nullità, illegittimità e/o l'inefficacia dei trasferimenti dei docenti di fase D che sono stati disposti per ambiti in cui vi sono ancora domande di docenti di fase B1 non accolte, in violazione della divisione dei trasferimenti in fasi e sottofasi prevista dall'art. 6, CCNI – sulla Mobilità dell'8 aprile 2016, nonché della espressa previsione contrattuale inerente la possibilità di effettuare i detti trasferimenti di fase D, solo ove residuino posti disponibili (punto IV), e, in particolare, ritenga e dichiari la invalidità, nullità, illegittimità e/o l'inefficacia dei trasferimenti dei docenti di fase D negli ambiti indicati dalla ricorrente, docente di Fase B1;



13) ritenga e dichiari la invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia dei provvedimenti che hanno determinato l'algoritmo su cui sono basate tutte le operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/17, nonché, ove e per quanto occorra anche in via autonoma, la invalidità, nullità, illegittimità e/o l'inefficacia dell'algoritmo medesimo, in quanto palesemente errato e in violazione delle norme contrattuali e di legge, nonché viziato da evidente eccesso di potere per disparità di trattamento;

14) conseguentemente ritenga e dichiari tutti i trasferimenti disposti sulla base del prefato algoritmo invalidi, nulli, illegittimi e/o inefficaci, e, per l'effetto, disponga il trasferimento della ricorrente nel primo ambito richiesto nella domanda, e, in subordine, negli ambiti successivamente indicati dalla ricorrente;

15) e, per l'effetto di tutte le superiori domande, anche singolarmente considerate, anche ove e per quanto occorra disapplicando i relativi provvedimenti amministrativi, dichiari la invalidità, nullità, illegittimità, e/o inefficacia dei trasferimenti disposti sulla base delle sopra indicate norme, nonché del mancato trasferimento della ricorrente, condannando l'amministrazione ad assegnare la stessa al primo ambito indicato nella domanda, e, in subordine, e secondo l'ordine di preferenza ivi espresso, agli altri ambiti in essa indicati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.



Si depositano i seguenti documenti:

- 1) domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17;
- 2) assegnazione punteggio a seguito di domanda di mobilità;
- 3) bollettini trasferimenti ambiti siciliani;
- 4) Reclamo procedura di mobilità;
- 5) domanda assegnazione provvisoria interprovinciale primaria per l'a.s. 2016/17;
- 6) dichiarazione personale stato di famiglia;
- 7) documentazione medica INPS;
- 8) domanda di aspettativa;
- 9) Stralcio del CCNI – Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016.

Come mezzo al fine si chiede ordinarsi al Ministero dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università l'esibizione dell'algoritmo e di tutta la documentazione necessaria a verificarne la correttezza rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali, chiedendo sin d'ora disporsi Ctu che verifichi, appunto, tale correttezza ed il rispetto delle normative che disciplinano la mobilità per l'a.s. 2016/17.

Il presente procedimento è di valore indeterminato, pertanto in contributo unificato è dovuto nella misura di € 259,00.

Trapani 5 dicembre 2016

Avv. Giovanni Ciaravino



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART, 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura da considerarsi apposta in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso, espone e chiede

PREMESSO

che il ricorso ha per oggetto l'accertamento della illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 96, L. 107/15, nella parte in cui dispone che vengano immessi in ruolo anche gli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82 del 2012, nonché l'accertamento della nullità delle norme del CCNI – Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, che prevedono che alla mobilità straordinaria partecipino gli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82 del 2012, e di quelle che prevedono che i predetti idonei non vincitori del concorso, nonché gli immessi da Gae anteriormente all'anno scolastico 2014/15, partecipino a tale mobilità straordinaria anteriormente ai docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 e provenienti da Gae.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82 del 2012, che - in virtù della declaratoria di nullità delle norme contrattuali o legislative o della declaratoria di incostituzionalità di queste ultime, perderebbero la immissione in



ruolo o i trasferimenti così come ottenuti per l'anno scolastico 2016/17.

Altresì, sono potenzialmente controinteressati anche i docenti immessi in ruolo da Gae anteriormente all'anno scolastico 2014/15;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in ipotesi dell'accoglimento delle domande del soprascritto ricorso, perderanno l'immissione in ruolo o la sede agli stessi assegnata nella mobilità straordinaria 2016/17;

CONSIDERATO

- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

-che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";



- che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;

-che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

-che il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

-che anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c. p. c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale*



del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"(Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M. I. U. R).

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: *http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12*.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c. p. c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta ufficiale,

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza:

- α) quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Miur ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale



pubblicazione, o, in subordine, tramite regolari pubblici proclami;

β) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'avvocatura distrettuale dello Stato.

Trapani 2 dicembre 2016

Avv. Giovanni Ciaravino

